LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE -- BEAN UNDER .- 1ª TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1901

strativa non pregiudica in verun modo l'azione penale, qualora il fatto del funzionario rivesta gli estremi di reato.

Art. 13.

Le disposizioni della presente legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituiti legalmente prima della pubblicazione della legge stessa.

Pozzo Marco. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Pozzo Marco. All'articolo 13 può trovar luogo una osservazione che avrebbe avuto anche il suo posto all'articolo terzo.

Infatti nell'articolo terzo si parla di pignoramenti, di sequestri che possono preesistere ad una cessione; e nell'articolo 13 si dice che le disposizioni della legge non pregiudicano i pignoramenti, i sequestri e le cessioni costituiti legalmente prima della pubblicazione della legge presente.

All'articolo 8 poi si sancisce il modo col quale si debba far risultare le cessioni all'amministrazione invece dell'ordinaria notificazione.

Ora domando all'onorevole relatore, in qual modo i terzi potranno aver notizie dei sequestri e dei pignoramenti che siano stati compiuti dalle pubbliche amministrazioni e delle cessioni che siano state fatte dagli impiegati a favore di privati; e ciò per impedire possibili frodi, e d'altra parte nell'interesse stesso dei funzionari i quali potrebbero, per effetto di dimenticanza o di inavvertenza, consentire delle cessioni mentre già esistono sequestri e pignoramenti sul loro stipendio.

Pala. È detto nell'articolo 8.

Pozzo Marco. L'articolo 8 stabilisce in qual modo debbano farsi le cessioni, e in qual modo debbano notificarsi all'amministrazione; ma nei rapporti coi terzi, in qual modo vengono essi ad esser posti in grado di conoscere le cessioni ed i sequestri o pignoramenti?.. (Interruzione, a bassa voce, del deputato Riccio Vincenzo).

L'articolo 8 non risponde alla mia domanda, egregio collega Riccio.

Pala. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Pala. In risposta alla obbiezione sollevata dal collega Pozzo, dirò soltanto questo: che, giusta gli ultimi capoversi dell'articolo 8, le cessioni di stipendi debbono resultare da apposite registrazioni tenute dalle Intendenze di finanza.

In conseguenza i terzi, per accertarsi se cessioni di stipendio siano, o no, avvenute, non debbono far altro che informarsene nelle stesse Intendenze di finanza; le quali sono pure informate dei sequestri e pignoramenti.

Pozzo Marco. Ma l'impiegato non istà sempre nella stessa residenza.

Pozzi Domenico, relatore. Chiedo di parlare. Presidente. Parli pure.

Pozzi Domenico, relatore. Le osservazioni del collega Pozzo non sembrano alla Giunta tali, da importare una modificazione nelle disposizioni del disegno di legge. Già l'onorevole Pala ha risposto esaurientemente, quando ha ricordato gli ultimi capoversi dell'articolo 8, nei quali si dispone l'equipollente dell'atto di notificazione, e la registrazione, la tenuta in evidenza di queste cessioni.

Il collega Pozzo dice: come si fa a far risultare che non esistono sequestri? Ed io, a mia volta, gli dico: ma, oggi, come si fa a sapere se esistono o no sequestri? L'onorevole Pozzo soggiunge: quando un impiegato offre la cessione del quinto del suo stipendio, dovrà, a richiesta del creditore, giustificare di non aver fatto una cessione precedente. Orbene, gli rispondo che a quel creditore non sarà difficile di appurare cotesto dato di fatto, ricorrendo all'Intendenza di finanza, nei cui registri devono essere consegnate le cessioni fatte.

Ecco perchè sembra che proprio non sia il caso di preoccuparsi delle difficoltà messe innanzi dal collega Pozzo, le quali sono risolute implicitamente, ma chiaramente, nel disegno di legge.

Presidente. Allora, se non vi sono altre osservazioni, metto a partito l'articolo 13, così come è stato formulato.

(È approvato.)

« Art. 14.

« Con speciale regolamento, da approvarsi con Docreto Reale, saranno date le norme per l'esecuzione della presente legge, e ciò entro tre mesi dalla pubblicazione delle medesime. »

 $(E\ approvato).$